

Delibera del Consiglio comunale n. 3 di data 5 aprile 2018

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 E DELLA NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D. LGS. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- Il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;
- L'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e dei documenti allegati, fissandolo in conformità all'eventuale proroga prevista dalla normativa nazionale e comunque non oltre il 31 marzo 2018;

Premesso che in data 1 dicembre 2017 il Consorzio dei Comuni Trentini comunicava che, con verbale della Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 23 novembre 2017, è stato espresso parere favorevole alla proposta di prorogare al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e che con decreto ministeriale 29 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 6-12- 2017, è stato prorogato formalmente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2018. Preso atto che con Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-2-2018, che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018, ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2018-2020;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e alla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Considerato che, in base a quanto indicato dal Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2018 sottoscritto in data 10.11.2017 relativamente alla necessità di stabilizzare il quadro fiscale relativo ai tributi locali, le aliquote per l'anno 2018 sono determinate sulla base di quanto fissato dalla normativa L.P. 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018);

In tale contesto sono state mantenute inalterate le tariffe dell'Imposta di Pubblicità, del diritto per le pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche vigenti nell'esercizio 2017.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 11 e n.12 del 22 febbraio 2018 relative all'approvazione delle tariffe 2018 rispettivamente del servizio acquedotto e del servizio fognatura;

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 31 marzo 2016 è stata rinviata al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato e della contabilità economico patrimoniale e al 2018 l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017, secondo quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale e dagli artt. 3, comma 12, e 11bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato pertanto che dal 2017 è adottato il piano dei conti integrato, mentre la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato sono rinviati al 2019 con riferimento all'esercizio 2018;

;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 15 marzo 2018 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 comprensivo della nota integrativa;

Visto il Documento unico di programmazione per il triennio 2018–2020, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e che riprende i contenuti dello schema di bilancio 2018-2020, predisposto dal Segretario comunale quale Responsabile del Servizio Finanziario in collaborazione con la ragioneria e sulla base delle informazioni fornite dai servizi comunali, in relazione agli indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione comunale;

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Ricordato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Rilevato che per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Preso atto che la proposta del DUP 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020 corredato dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e macroaggregati, nonché per titoli e macroaggregati, è stata comunicata ai consiglieri comunali con nota di data 16.03.2018 e depositata presso il servizio finanziario comunale a disposizione dei consiglieri comunali coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 6 luglio 2017 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2016;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale ed in ordine alla regolarità contabile sempre dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario

Constatato, che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visto il parere del Revisore dei Conti dott. Tomas Visintainer espresso in data 29 marzo 2018, assunto al protocollo comunale n. 846 in data 30 marzo 2018;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 21/03/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 di data 01.02.2010.

Visto lo Statuto del Comune di Ruffrè Mendola da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 28 luglio 2014 da ultimo modificato con la deliberazione n. 24 di data 29 novembre 2016;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Renzo Coslop e Massimo Seppi) presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

DELIBERA

- 1) Di approvare, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 (Allegato n. 1), dando atto che include alla sezione 3.3 la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1061/2002.
- 2) Di approvare, il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.
- 3) Di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il piano esecutivo di gestione del bilancio 2018-2020.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano agli atti presso il servizio finanziario.
- 5) Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 di data 31 marzo 2016 è stata rinviata al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato e della contabilità economico patrimoniale e al 2018 l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017, secondo quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale e dagli artt. 3, comma 12, e 11bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e si conferma il rinvio della contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato al 2019 con riferimento all'esercizio 2018.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.
- 7) Di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza.
- 8) Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la 15 dicembre 2015, n. 31, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di adottare tutti gli atti di gestione del bilancio .

- 9) Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
- Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.